

N. 5551/2012 R.Gen.Aff.Cont.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Napoli,

in composizione monocratica, in persona del dott. Diego  
Ragozini,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 5551.12 R.G. e vertente tra

**Vincenzo cf** , rappresentato e  
difeso come in atti dell'avv.to Michele Liguori e Tiziana Conte

appellante

E

**Alleanza Toro s.p.a.** in persona del l.r.p.t, p.i. 10050560019  
rappresentata e difesa dall'avv.lto Giancarlo Carrozza come in atti

appellata ed appellante incidentale

E





**Rescigno Nunzio** cf RSCNNZ64C13F839N rappresentato e difeso  
dall'avv.to Mattia Cafasso

appellato

E

**Unipol ass.ni s.p.a.** (già UGF ass.ni s.p.a.) in persona del l.r.p.t.,  
rappresentata e difesa dall'avv.to Bruno Raganati e Pasquale  
Raganati

Appellata ed appellante incidentale

E

**Ruotolo Vincenzo** dom.to in Presenzano via Venafrana 14

Appellato contumace

#### CONCLUSIONI

All'udienza del 30.10.15, le parti precisava le conclusioni  
riportandosi ai propri atti introduttivi e successive difese

#### SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Si premette che, alla luce della legge 18.6.09 n. 69, entrata in vigore  
in data 4.7.09, si procederà ad una concisa esposizione delle ragioni  
di fatto e di diritto della decisione, in attuazione alla novella dell'art.  
132 n. 4 c.p.c.





Con atto di citazione in appello regolarmente notificato, Vincenzo, adiva il tribunale in intestazione, per sentir riformare la sentenza del giudice di pace depositata in data 16.9.11 e recante n. 34224.11.

La fattispecie dedotta in primo grado.

Con atto di citazione notificato il 27 gennaio 2010, Vincenzo conveniva in giudizio la UGF Assicurazioni S.p.A. (poi Unipol Assicurazioni S.p.A.), la Alleanza TORO Assicurazioni S.p.a., nonché Vincenzo Ruotolo e Nunzio Rescigno, rispettivamente proprietari del motocarro Ape tg CE092299 e del furgone tgAQ 291894 per sentirli condannare, previa declaratoria di responsabilità in ordine al sinistro automobilistico verificatosi il 9 settembre 2001, in località Vairano Partenora (CE), al risarcimento dei danni che assumeva di aver subito nell'occorso al veicolo Ford mod. KA tg. BE 392CA, precisati in € 8.160,00, nonché delle lesioni subito nell'occorso alla propria persona, precisate nella misura del 5% per quanto concerne il danno biologico, con 10 giorni di I.T.T., 20 giorni di I.T.P. al 50% e 20 di I.T.P. al 25%, il tutto oltre agli accessori di legge ed alle spese di lite.

Nella contumacia del Ruotolo Vincenzo, si costituivano in giudizio le altre parti che contestavano l'avversa domanda sollevando, tra l'altro, l'eccezione d'incompetenza territoriale accolta dal giudice di prime cure.

L'appellante, nel riproporre le domande di cui al giudizio di primo grado, intende censurare la decisione del giudice di prime cure, nella parte in cui ha accolto l'eccezione da ritenersi incompleta perché





priva dell'indicazione e della contestazione del criterio di cui al luogo dello stabilimento di cui all'art. 19 c.p.c. in ordine alle persone giuridiche relativamente alla UGF assicurazioni oggi Unipol ass.ni s.p.a..

La censura risulta fondata.

Sul punto si richiama il seguente precedente della giurisprudenza di legittimità:” In caso di eccezione di incompetenza territoriale sollevata con riguardo a persona giuridica, la mancata contestazione nella comparsa di risposta della sussistenza del criterio di collegamento indicato dall'art. 19, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ. (cioè dell'inesistenza, nel luogo di competenza del giudice adito, di uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda) comporta l'incompletezza dell'eccezione, rilevabile d'ufficio anche in sede di regolamento di competenza, sicché l'eccezione deve ritenersi come non proposta, con radicamento della competenza del giudice adito”. (cfr. Cass. n. 26094 del 2014)

Nessuno dei convenuti in primo grado ha sollevato in modo completo l'eccezione d'incompetenza secondo quanto indicato in premessa.

Non rientrando il vizio della sentenza impugnata nelle ipotesi di rimessione al giudice di primo grado di cui agli artt. 353 354 c.p.c., dovrà esaminarsi nel merito la pretesa azionata in primo grado.

Vincenzo proprietario della vettura Ford Ka tg BE392CA in data 9.9.01 ore 12 in località Vairano Patenora (CE) con a bordo la minore Corbino Federica, percorreva la SS Venafrana con direzione





di marcia Venafro e seguiva a regolare distanza di sicurezza un veicolo di grosse dimensioni.

Tale veicolo, giunto a circa tre chilometri da Vairano in tratto di strada rettilineo ma con dosso in atto, deviava improvvisamente verso sinistra per evitare la collisione con il motocarro Ape tg CE 092299 che era fermo in sosta nella semicarreggiata percorsa dal veicolo di grosse dimensioni e dalla Ford KA.

Tale luogo di sosta era vietato e pericoloso per gli utenti della strada attesa la scarsa visibilità in parte ridotta dal dosso.

Il , alla vista dell'autocarro, deviava tempestivamente verso sinistra allorquando, avvicinato al centro della carreggiata pur sempre all'interno della corsia, veniva investito alla fiancata posteriore sinistra dal furgone Ducato tg AQ 291894 condotto e di proprietà di Rescigno Nunzio che proveniva ad altissima velocità al centro della carreggiata ove avveniva la collisione.

Dalla collisione conseguivano danni patrimoniali e non.

Per il medesimo incidente stradale, Fontanella Umberto quale curatore della minore Federica, conveniva in giudizio i proprietari dei predetti veicoli e le rispettive compagnie assicurative per sentir condannare al risarcimento dei danni subiti dalla stessa.

Il giudice di pace di Napoli, con sentenza n. 8873.09, passata in giudicato, condannava i predetti, riconoscendo una responsabilità del 70% a carico del Rescigno e del 30% a carico del Ruotolo.





Nonostante le richieste stragiudiziali di cui agli artt. 145 e 148 dlgs n. 209 del 2005, e le valutazioni dei danni da parte dei periti assicurativi, le compagnie predette non provvedevano alla liquidazione del danno.

Costituitisi in primo grado gli appellati, chiedevano rigettarsi l'avversa domanda, Rescigno Nunzio, in via riconvenzionale chiedeva condannarsi ex art. 96 c.p.c. il

Preliminarmente va dichiarata la tardiva costituzione rispetto l'udienza di prima comparizione - trattazione del 14.6.12, della Unipol Ass.ni s.p.a. e Rescigno Nunzio, con conseguente rigetto degli appelli incidentali e delle eccezioni di parte non rilevabili d'ufficio.

Del pari va ritenuto precluso l'esame delle eccezioni non riproposte nella comparsa di costituzione in appello dagli appellati, (ritenendo tardiva la riproposizione in comparsa conclusionale) ai sensi dell'art. 346 c.p.c., anche se assorbite dalla decisione del giudice di prime cure sulla competenza (cfr. Cass. 7457 del 2015).

In limine, deve ritenersi proponibile la domanda di risarcimento danni, atteso il rispetto delle disposizioni vigenti all'epoca della messa in mora di cui alla legge n. 990 del 1969 art. 22 (cfr. documentazione di parte appellante fascicolo di primo grado) a cui





sono seguite altre intimazioni nel rispetto della sopravvenuta normativa di cui al dlgs n. 209 del 2005.

Deve inoltre, in ordine alla sussistenza della fattispecie di cui è causa, ritenersi fondata la deduzione di parte appellante in ordine alla opponibilità soggettiva della sentenza del giudice di pace n. 8873 del 2009, la quale ha individuato le modalità del sinistro e il grado di responsabilità nella causazione dello stesso.

Invero il Tribunale ritiene essere eccezione di parte e come tale non ammissibile per le ragioni esposte, la deduzione della non piena corrispondenza soggettiva delle parti della sentenza passata in giudicato, con le parti del giudizio in cui l'efficacia di giudicato si vuole far valere (cfr. Cass. 18324 del 2015).

Ne consegue che, risulta provata la legittimazione attiva e passiva, e le modalità del sinistro come allegate da parte appellante, ed il grado di responsabilità nella causazione del sinistro ai sensi dell'art. 2054 2° c. c.c. per il 70% a carico di Rescigno Nunzio assistito dalla Toro Ass.ni s.p.a. e per il 30% a carico del Ruotolo Vincenzo assistito dalla Unipol ass.ni s.p.a. (già Aurora ass.ni).

In ordine alla legge applicabile per la determinazione del danno, deve ritenersi che alla fattispecie dedotta in giudizio, sebbene il sinistro si sia verificato prima dell'entrata in vigore del c.d.a., si possano applicare le disposizioni in ordine alla quantificazione del danno di cui all'art. 139 che richiama il concetto di lesioni micropermanenti.





Invero, chi scrive ritiene che la norma in esame abbia natura sostanziale in quanto riconosce un importo specifico, sia pur determinato per relationem, sul presupposto dell'avveramento di una determinata fattispecie, ovvero lesione alla persona di un determinata percentuale.

Secondo il consolidato insegnamento della Cassazione, "in tema di ius superveniens in materia di diritto sostanziale, il principio fondamentale della irretroattività della legge, enunciato nell'art. 11 preleggi, comporta che la legge nuova non possa essere applicata, oltre che ai rapporti esauriti, a quelli sorti anteriormente ed ancora in vita se in tal modo si disconoscono gli effetti già verificatisi dell'atto (o del fatto) o si venga a togliere efficacia in tutto o in parte alle conseguenze attuali o future di esse.

Tuttavia la nuova legge può essere applicata ai fatti, agli status e alle situazioni esistenti o sopravvenute, ancorché conseguenti ad un fatto passato quando essi, ai fini della disciplina disposta dalla nuova legge, debbono essere presi in considerazione in sé stessi prescindendo dal fatto che li ha generati, in modo che resti escluso che attraverso tale applicazione sia modificata la disciplina giuridica dell'atto (o del fatto) generatore"

Orbene, sembra abbastanza evidente che il sopravvenuto art. 139 del Codice delle Assicurazioni non incida minimamente sul diritto al risarcimento, ma detta un nuovo criterio di determinazione dell'importo prefissato dal legislatore che ne ha determinato







l'ammontare sulla base di criteri obiettivi diversi da quelli precedentemente utilizzati.

In altri termini, la legge nuova non modifica in alcun modo il diritto originario, ad esempio restringendone e/o limitandone la risarcibilità, ma regola in maniera diversa un momento successivo al sorgere del diritto medesimo, e cioè quello della determinazione del corrispettivo economico corrispondente alla alterazione psicofisica valutabile come danno biologico.

Del tutto naturalmente, e proprio in ossequio all'art. 11 delle preleggi, quindi, debbono soggiacere alla nuova disposizione tutte quelle fattispecie che al tempo della sua entrata in vigore non hanno ancora esaurito i loro effetti, e cioè tutti quei danni fisici da lesione di lieve entità provocati da sinistri automobilistici avvenuti anteriormente ma per i quali non sia stato ancora liquidato alcunché a titolo di risarcimento. ( Cassazione Civile, Sez. I, 25.07.1978 n. 3709, Cassazione Civile, Sez. I, 05.05.1999 n. 4462 Cassazione Civile, Sez. III, 16.04.2008 n. 9972 )

#### Sul danno risarcibile

Circa il danno risarcibile, ritiene questo giudicante di prendere come punto di riferimento per le conclusioni che seguiranno, il nuovo sistema *bipolare* introdotto dalla Corte di Cassazione con le sentenze nn. 7281, 7282, 7283, 8827 e 8828 del 2003. Superando il sistema risarcitorio tradizionale, fondato sulla tripartizione dei danni (biologico, morale e patrimoniale), la Suprema Corte ha, infatti,





affermato che il danno alla persona, integralmente inteso, vada risarcito nelle sue componenti non patrimoniali e patrimoniali.

In ordine a tale ultima categoria di danno, si distinguono le voci di danno emergente, ovvero le effettive e documentate spese affrontate in conseguenza del sinistro, dalle voci di danno da lucro cessante, ovvero i mancati introiti che ragionevolmente, secondo un giudizio di prognosi futura rimesso all'id quoad plerumque accidit, sarebbero stati ottenuti dal danneggiato in mancanza dell'evento lesivo.

In merito a tale ultima voce, va evidenziato che il danno derivante dalla riduzione della capacità lavorativa specifica conseguente al sinistro è suscettibile di autonoma liquidazione solo laddove il soggetto leso fornisca la prova rigorosa in ordine alla diminuzione di reddito dipendente dalle sofferte lesioni. Ciò in quanto la riduzione dell'attitudine del danneggiato alla piena esplicazione delle energie psicofisiche integra un pregiudizio generalmente definito come riduzione della capacità lavorativa generica, che corrisponde ad una delle molteplici componenti del danno biologico. Infatti la Suprema Corte (v. Cass. nn. 13409/2001 e 10289/2001) afferma da tempo che "l'accertamento di postumi permanenti, incidenti con una certa entità sulla capacità lavorativa specifica, non comporta l'automatico obbligo del danneggiante di risarcire il danno patrimoniale, conseguenza della riduzione della capacità di guadagno - derivante dalla ridotta capacità lavorativa specifica - e quindi di produzione di reddito; perciò detto danno patrimoniale da invalidità deve essere accertato in concreto attraverso la dimostrazione che il soggetto leso





svolgesse o, trattandosi di persona non ancora dedita ad attività lavorativa, presumibilmente avrebbe svolto, un'attività produttiva di reddito”.

In ordine al danno non patrimoniale, può affermarsi che, vi confluiscono le voci del danno biologico, danno morale soggettivo ed il danno derivante dalla lesione di altri interessi di rango costituzionale inerenti alla persona.

Mentre, il danno patrimoniale, è la sintesi del danno alla capacità lavorativa specifica e, in generale, di tutte le ripercussioni sul piano patrimoniale (spese sostenute, perdite subite anche come mancati utili) che sono conseguenza dell'illecito.

Ciò posto, il danno biologico detto anche alla salute, secondo la definizione della Corte delle leggi, consistente nell'alterazione peggiorativa dell'integrità psico-fisica del soggetto, e costituisce la componente prioritaria del danno alla persona e la prima voce di danno non patrimoniale.

L'elaborazione giurisprudenziale è nel senso di ritenere ivi assorbite, le voci definite a vario titolo, capacità lavorativa generica (cfr. Cass. n. 7084/2001), il danno alla vita di relazione (cfr. Cass. n. 3266/2003) il danno sessuale (cfr. Cass. n. 1421/1998) ed il danno estetico.

Essendo un danno alla persona, lo stesso deve essere liquidato secondo criteri oggettivi identici per ogni soggetto, che necessariamente condivide delle stesse esigenze di ogni altro cittadino.





Va tuttavia, tenuto conto anche ed ulteriormente, dell'incidenza che la menomazione ha dispiegato sulle attività della vita quotidiana del danneggiato, potendo applicare dei correttivi in relazione ad accertate peculiarità del caso concreto.

Oltre al danno alla salute, nel danno non patrimoniale, si suole ricondurre la voce del danno morale soggettivo, detto anche pretium doloris, ovvero, mera sofferenza psichica e patema d'animo del soggetto leso.

Va risarcito, a seguito delle sentenze già citate del 2003 della Corte di Cassazione, anche nelle ipotesi in cui il fatto non sia configurabile come reato e nelle ipotesi in cui, in sede civile, la colpa dell'autore del fatto risulti da una presunzione di legge e, quindi, a prescindere dall'accertamento della colpa in concreto dell'autore del danno, come invece richiesto in precedenza, sulla scorta della tradizionale lettura del combinato disposto degli artt. 185 c.p. e 2059 c.c. (cfr. Corte Costituzionale sentenza n. 233/2003).

In ultimo, rientra nella categoria in esame, il danno per la lesione di ulteriori interessi inerenti alla persona e di rango costituzionale, oltre il danno alla salute es. il danno da perdita del rapporto parentale (Cass. n. 4118/2004) .

Il criterio interpretativo che guida il combinato disposto dell'art. 2043 c.c. e delle eterogenee norme costituzionali che danno rilevanza alla sfera personale in tutte le sue manifestazioni, ha il limite derivante dall'esigenza di evitare la duplicazione delle voci di danno





(cfr. Cass. n. 8828/2003, ove si afferma che occorre assicurare che sia sempre raggiunto un giusto equilibrio tra le varie voci di danno che concorrono a determinare il complessivo risarcimento).

La progressiva elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, ha inteso eliminare ogni rilevanza ed autonomia al c.d. danno esistenziale, essendo stata tale categoria disconosciuta nella sua autonomia dalle più recenti sentenze della Corte di Cassazione. Il danno esistenziale, inteso quale danno derivato dalla forzata rinuncia allo svolgimento di attività non remunerative, fonte di compiacimento o benessere per il danneggiato, non causata, però, da una compromissione dell'integrità psico-fisica, è nato in dottrina nella metà degli anni 90 del secolo scorso e ha ottenuto un discreto riconoscimento giurisprudenziale (sia di merito sia di legittimità) dal 1999 in poi, al punto da essere definito, nell'ambito nel sistema tradizionale risarcitorio, la *quarta* voce di danno alla persona. Con le già citate sentenze del 2003 la Corte di Cassazione ha abbandonato la precedente impostazione e può ritenersi che, oggi, il danno esistenziale possa essere riconosciuto e risarcito soltanto nei limiti in cui derivi *dalla lesione di altri interessi di rango costituzionale inerenti alla persona*. Così, esemplificando, si è affermata la risarcibilità del danno esistenziale sofferto dal figlio a causa della violazione da parte del genitore degli obblighi di assistenza morale e materiale, ed in particolare quello dell'assistenza educativa, sanciti a livello costituzionale dall'art. 30 Cost. (Trib. Venezia n. 1292/2004); è stato, poi, riconosciuta la risarcibilità del danno causato dalla permanenza alle armi in conseguenza del provvedimento illegittimo di rigetto dell'istanza di





obiezione di coscienza, venendo in rilievo la lesione del diritto di opinione e di manifestazione del pensiero e convincimento religioso, costituzionalmente garantito ex artt. 19 e 21 Cost. (Trib. Bologna n. 261/2004).

Le esposte considerazioni, in termini di risarcibilità del danno non patrimoniale, sono state rivisitate da un recente orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità di cui alla sentenza a S.U. n. 26972 del 2008 che nel condividere la lettura costituzionalmente orientata delle sentenze citate in premessa, la completano nei seguenti termini.

Invero, sul presupposto che l'art. 2059 c.c. non integri una nuova figura di illecito extracontrattuale, si afferma che è consentita la riparazione anche di danni a beni non suscettibili di diretta valutazione economica, pur sempre verificando la sussistenza degli elementi costitutivi di cui all'art. 2043 c.c.

Quindi, condotta, danno ingiusto perché conseguente alla lesione di un interesse meritevole di tutela, nesso causale tra la condotta ed il danno ingiusto.

L'intero assetto normativo è il rivelatore degli interessi meritevoli di tutela, con la conseguenza che, al di là di ipotesi espressamente previste dalla legge (quali l'art. 185 c.p. la legge 675 del 1996 articolo 29 comma 9 in tema di trattamento dei dati sensibili, etc.), non può non essere la necessaria tutela minima riconosciuta ai diritti inviolabili della persona ad orientare l'interprete in ordine alla





individuazione di situazioni giuridicamente degne di tutela la cui lesione può qualificarsi danno ingiusto.

Tale indagine, a differenza dell'articolo 2043 c.c. deve essere condotta sul binario della tipicità potendo essere risarcito solo il danno non patrimoniale nei casi previsti dalla legge ex articolo 2059 c.c., e quindi nei casi in cui il legislatore abbia direttamente previsto il risarcimento o nei casi in cui la lesione colpisca diritti inviolabili della persona la cui tutela non può non ricomprendere il risarcimento del danno.

La Suprema Corte di Cassazione, arriva a superare la tradizionale rilevanza del danno morale transeunte, ovvero della sofferenza dell'animo passeggera, facendola confluire nell'unica categoria di danno non patrimoniale potendo al più essere una delle voci del danno, uno dei possibili pregiudizi non patrimoniali, definendola come quella sofferenza soggettiva cagionata dall'illecito la cui intensità e durata non assumono rilievo ai fini dell'esistenza del danno, ma solo della quantificazione del risarcimento.

Tale premessa conduce la Suprema Corte ad affermare che la risarcibilità del danno non patrimoniale solo nelle ipotesi di lesione di diritti inviolabili o di interessi meritevoli di tutela, senza però poter creare distinte categorie di danno non patrimoniale, ma riconducendovi all'interno del danno non patrimoniale vari tipi di pregiudizi alla persona senza autonoma rilevanza patrimoniale.

Anche la cernita degli interessi meritevoli di tutela devono pur





sempre essere ancorati a posizioni inviolabili della persona umana.

Con la conseguenza che se da un lato la previsione della condotta in termini di reato è un sicuro indice di rilevanza dell'interesse leso, così come lo è l'espressa previsione normativa, al di fuori di tali ipotesi, avrà rilievo solo la lesione di un diritto inviolabile della persona.

Ma tali ipotesi, nel complesso non saranno autonome categorie di danno, ma voci del danno non patrimoniale, relative a diversi pregiudizi.

Ne consegue che all'atto dell'accertamento dell'effettivo pregiudizio, occorrerà rifarsi a concrete lesioni a prescindere da categorie astratte.

Nel caso del danno c.d. morale, occorrerà accertare la sofferenza morale a sé stante in assenza di alcuna componente patologica, non come componente di un più complesso pregiudizio non patrimoniale.

Quindi occorrerà che sia allegata una specifica sofferenza psichica distinta dal danno biologico inteso come patologia che invece, può anche presentare un'afflizione in aggiunta della patologia, ma che in tal caso non sarà un altro tipo di danno, ma sarà il danno biologico di una particolare intensità che si è riversata sugli aspetti dinamico relazionali dell'individuo.

Le S.U. enunziate, arrivano alla conclusione secondo cui determina una non ammessa duplicazione del danno, la congiunta liquidazione del danno biologico e del danno morale sovente liquidato in







percentuale del danno biologico, laddove non si dimostri anche con presunzioni, la sussistenza di una sofferenza morale distinta e diversa dal danno biologico.

Inoltre, il danno non patrimoniale, costituisce danno conseguenza che come tale deve essere allegato e provato, infatti accogliendo l'ormai prevalente tesi del danno conseguenza in ordine al danno non patrimoniale, si può affermare che non è la semplice lesione che provoca un danno automaticamente, ma è ciò che da essa ne scaturisce in termini di pregiudizio alla persona.

Mentre il danno biologico, è passibile di accertamento medico legale, sebbene non vincolante per il giudice, gli altri pregiudizi non patrimoniali, potranno essere accertati tramite la prova testimoniale o le presunzioni.

Quindi ed in conclusione, il danno biologico da definirsi come lesione all'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico – legale appartiene alla categoria del danno non patrimoniale.

Il predetto danno ha risvolti anatomico-funzionali, relazionali ed in termini di sofferenza soggettiva, cioè il dolore che consegue alla lesione.

I tre risvolti possono avere nel concreto una intensità diversa, ma in termini giuridici, ci si muove all'interno della medesima categoria di danno non patrimoniale e non c'è spazio per una categoria distinta di c.d. danno morale.





L'istruttoria ha consentito di accertare le lesioni personali subite da Vincenzo a seguito di una condotta con rilevanza penale (lesioni colpose mediante omissione) cui, tuttavia non sono seguite ulteriori conseguenze pregiudizievoli tali da aggravare in termini di danno non patrimoniale il quantum risarcitorio come individuato nel corso del giudizio.

Invero, l'istante si limita ad allegare semplicemente di non aver potuto fruire di normali vicissitudini della vita sociale ordinariamente limitate in conseguenza di un trauma alla persona (cfr. punti da 26 a 33 dell'atto di citazione in primo grado).

Non risulta invece sufficientemente provata la ripercussione su una situazione giuridicamente rilevante a livello costituzionale, significativa al punto da riconoscere un ulteriore e distinto pregiudizio non patrimoniale.

Tali eventi appaiono direttamente riconducibili al concetto di danno biologico che comprende anche un minimo di afflizione conseguenza delle lesioni subite alla persona, risultando giustificata l'applicazione della Tabella del danno biologico per le lesioni micropermanenti (sotto i 9 punti di invalidità) di cui all'art. 139 del Codice delle Assicurazioni (D.lgs. 209/2005) con gli importi relativi ai punti di invalidità come aggiornati dal Decreto del Ministero Sviluppo economico del 25 giugno 2015, senza alcuna maggiorazione richiesta dall'appellante, di cui non si condividono le considerazioni espresse a pagina 86 della comparsa conclusionale atteso il tenore del comma 3 dell'art. 139 che considera esclusivamente eventuale la





maggiorazione, alla luce delle concrete caratteristiche del danno, non accertate in tale giudizio e comunque, riconducibili nel concetto di danno biologico come esaminato.

Orbene, quanto al danno biologico, dalle conclusioni del ctu, che si fanno proprie perchè esenti da vizi logico giuridici, lo stesso è pari per i postumi residui all' 2% con ITT di giorni 10 e ITP di giorni 15 al 50% e 15 al 25%.

All'istante, che alla data del sinistro aveva anni 42, in applicazione delle su richiamate tabelle, spetta la somma di € 1466,42 per danno biologico permanenti ed € 983,67 per danno biologico temporaneo per un totale di € 2450,09.

La somma in oggetto è stata determinata con la rivalutazione all'attualità, ma al ricorrente compete altresì il danno conseguente al ritardo nell'adempimento liquidabile con gli interessi al tasso legale sull'ammontare originario del credito alla data del sinistro di anno in anno rivalutato, dal dì del fatto ( 9.9.01) sino a quello della pubblicazione della sentenza (cfr. Cass. sent. n. 1712/1995).

A titolo di danno patrimoniale, si considerano provati tutti i danni emergenti per i quali vi è specifica fattura per l'importo totale di € 829,37 a cui dovranno aggiungersi gli interessi legali dai singoli esborsi al soddisfo.

Parte attrice ha inoltre richiesto il maggior danno di cui all'art. 1224 c.c.

Sul punto si osserva che nelle obbligazioni pecuniarie, in difetto di





discipline particolari dettate da norme speciali, il maggior danno di cui all'art. 1224 c.c., comma 2 (rispetto a quello già coperto dagli interessi legali moratori non convenzionali che siano comunque dovuti) è in via generale riconoscibile in via presuntiva, per qualunque creditore che ne domandi il risarcimento - dovendo ritenersi superata l'esigenza di inquadrare a tale fine il creditore in una delle categorie a suo tempo individuate - nella eventuale differenza, a decorrere dalla data di insorgenza della mora, tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi dell'art.

1284 cod. civ., comma 1

A titolo di danno emergente futuro, dovrà corrisponderci la somma di € 2833,13 corrispondente a quanto l'attore dovrà pagare al suo legale per l'assistenza stragiudiziale e medica. Poiché la somma è certa, nel suo esborso, atteso l'accordo tra il legale e la parte, ma non ancora esigibile al momento della redazione della sentenza, in quanto le parti hanno pattuito la riscossione solo all'esito del giudizio, per tale importo non saranno dovuti gli interessi legali.

Appare altrimenti fondata la domanda in ordine alla necessità delle spese di riparazione della vettura, che, considerate le fotografie, l'anno di immatricolazione del veicolo, si quantificano equitativamente in € 6500,00 comprensive di iva, e rivalutazione.

Infondate invece, appaiono le richieste in ordine alle ritenute probabili o certe spese da affrontarsi da parte dell'appellante per le





lesioni subite, sfornite di ogni supporto scientifico e documentale né risulta provata la ripercussione di una cicatrice al cuoio capelluto e la dolorabilità con limitazione ai movimenti del capo (postumi accertati) sulla possibilità di svolgere attività lavorativa, come allegato dall'appellante.

In particolare in ordine al fermo tecnico richiesto, lo stesso è privo di ogni supporto probatorio e non può essere ritenuto esistente per il semplice danneggiamento del veicolo (cfr. Cass. 2015 n. 20620).

Insussistente la responsabilità aggravata invocata dall'appellante a carico degli appellati in quanto le difese espletate, non rientrano nel concetto di dolo o colpa grave di cui all'art. 96 c.p.c. né appare ravvisabile l'applicazione di cui all'ultimo comma dell'articolo in esame, atteso che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la fondatezza della pretesa sostenuta deriva da una sentenza passata in giudicato nei confronti di altri soggetti che è stata utilizzata nel presente giudizio unicamente perché non è stata sollevata tempestivamente l'eccezione del limite soggettivo del giudicato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in applicazione delle norme vigenti al momento della redazione della sentenza, (DM n. 55 del 2014) per le spese di secondo grado, mentre, in ordine alle spese del giudizio di primo grado, in cui non si è tenuta la fase istruttoria, si applicherà il DM n. 140 del 2012.

P.Q.M.





Il tribunale di Napoli, Sezione II, definitivamente pronunciando avverso l'appello nei confronti della sentenza n. 34224.11, così provvede:

- in riforma della sentenza impugnata, dichiara responsabili del sinistro di cui è causa Rescigno Nunzio e Ruotolo Vincenzo come in motivazione;
- condanna al pagamento in favore dell'appellante, per il 70% a carico di Rescigno Nunzio in solido con la Toro Ass.ni s.p.a. e per il 30% a carico del Ruotolo Vincenzo in solido con la Unipol ass.ni s.p.a. della somma di € 2450,09 con gli interessi al tasso legale sull'ammontare originario del credito alla data del sinistro di anno in anno rivalutato, dal dì del fatto ( 9.9.01) sino a quello della pubblicazione della sentenza, dopo tale data decorreranno gli interessi legali;
- condanna al pagamento in favore dell'appellante, per il 70% a carico di Rescigno Nunzio in solido con la Toro Ass.ni s.p.a. e per il 30% a carico del Ruotolo Vincenzo in solido con la Unipol ass.ni s.p.a. della somma di € 829,37 a cui dovranno aggiungersi gli interessi legali dai singoli esborsi al soddisfo e la eventuale differenza, a decorrere dalla data dei singoli esborsi, tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato ai sensi dell'art.1284 cod. civ., comma 1;
- condanna al pagamento in favore dell'appellante, per il 70% a





carico di Rescigno Nunzio in solido con la Toro Ass.ni s.p.a. e per il 30% a carico del Ruotolo Vincenzo in solido con la Unipol ass.ni s.p.a. della somma € 2833,13;

- condanna al pagamento in favore dell'appellante, per il 70% a carico di Rescigno Nunzio in solido con la Toro Ass.ni s.p.a. e per il 30% a carico del Ruotolo Vincenzo in solido con la Unipol ass.ni s.p.a. della somma di € 6500,00 oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo;
- condanna al pagamento in favore dell'appellante, per il 70% a carico di Rescigno Nunzio in solido con la Toro Ass.ni s.p.a. e per il 30% a carico del Ruotolo Vincenzo in solido con la Unipol ass.ni s.p.a. della somma per le spese di lite in favore del legale dell'appellante in primo grado che si quantificano in € 1000,00 oltre iva e cassa e spese generali ed al pagamento per il giudizio di secondo grado, della somma di € 4835,00 oltre iva, cassa e spese generali e spese di ctu, da corrispondersi al legale dell'appellante anticipatorio;

Così deciso in Napoli, 4.2.16

Il giudice

Diego Ragozini

